



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 55/2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*”;
- VISTO** l’articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, con il quale è stata disciplinata la procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta, disponendosi l’autorizzazione, allo scopo, della spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048;
- VISTE** le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale:

- **n. 5/2023 in data 22 agosto 2023**, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale è stata disciplinata la concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, successivamente modificata e integrata con le ordinanze n. 25/2024, in data 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 5 giugno 2024, foglio n. 1608, e n. 46/2025 in data 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1643;
- **n. 11/2023 in data 20 ottobre 2023**, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalità e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per le imprese titolari di attività economiche, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui trattasi;
- **n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024**, concernente la determinazione dei costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole che hanno provveduto in proprio o attraverso altre imprese a talune specifiche lavorazioni;
- **n. 23/2024 in data 9 aprile 2024**, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni, tra l'altro, alla richiamata ordinanza n. 11/2023 e relativamente alla quale, in sede di registrazione, la predetta Corte ha osservato, tra l'altro, che, presa visione sul sito istituzionale della struttura commissariale anche della richiamata ordinanza n. 20/2024, quest'ultima è stata visionata ai fini dell'esame istruttorio dell'ordinanza n. 23/2024, rilevando che le modifiche apportate con tale ultimo atto alle precedenti ordinanze sono numerose, articolate e talvolta incidono su aspetti che non ineriscono strettamente a esigenze acceleratorie, ma che concernono più propriamente una maggiore razionalità degli interventi;
- **n. 29/2024 in data 18 luglio 2024**, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con la quale sono state definite le modalità per lo svolgimento di verifiche a campione anche sulle procedure di contributo di cui alle richiamate ordinanze n. 5/2023, n. 11/2023 e n. 14/2023;
- **n. 31/2024 in data 12 agosto 2024**, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la quale è stata disciplinata l'integrazione dei contributi di ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili e sono state apportate ulteriori modifiche alla citata ordinanza n. 11/2023;
- **n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024**, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la quale è stato disciplinato il riconoscimento con la modalità del credito d'imposta anche dei contributi di cui all'ordinanza n. 14/2023;
- **n. 52/2025 in data 21 agosto 2025**, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 29 agosto 2025, foglio n. 2311, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera *f-ter*, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire al Commissario straordinario di aggiornare le stime dei relativi fabbisogni finanziari, sono state regolate le modalità con le quali i soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di cui al citato articolo 20-*sexies*, che alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza non avevano ancor presentato domanda di contributo, possono manifestare la volontà di

presentare la predetta istanza, mediante la compilazione, entro il 31 ottobre 2025, sulla piattaforma informatica denominata INDICA, dell'apposita dichiarazione;

- **n. 54/2025 in data 9 novembre 2025**, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 20 novembre 2025, foglio n. 3012, con la quale si è provveduto, tra l'altro, a differire al 30 novembre 2025 il termine per la ricognizione delle manifestazioni di volontà di cui all'ordinanza n. 52/2025;

VISTO

l'articolo 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare il comma 1-bis, in forza del quale, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al medesimo articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies *“si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice”*;

VISTO

l'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare:

- il comma 7, lettera c), punto 2), ove è stabilito che il Commissario Straordinario, *“coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi”*;
- il comma 9, in base al quale *“il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari”, i quali “operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonché al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7”*;

VISTI

gli articoli 20-sexies e 20-septies, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 65 del 2025, con i quali sono stati disciplinati, tra l'altro, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione, erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi per la ricostruzione degli edifici produttivi, prevedendo espressamente la definizione di eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici, comprensivi delle innovazioni e semplificazioni introdotte con gli articoli 5 e 6 del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025 e relative, in particolare:

- alla disciplina delle modalità con le quali, qualora un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi verificatisi nel mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre-ottobre 2024, e il contributo spettante per gli eventi del 2023 sia stato concesso, ma gli interventi non fossero stati ultimati al verificarsi dei nuovi danni, sia possibile concedere l'ulteriore contributo relativo agli eventi del 2024, prevedendo che il procedimento precedente sia concluso riducendo il contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato, specificando, altresì, che, a tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato debba attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno;
- alla facoltà per il Commissario straordinario di individuare un soggetto cui attribuire le funzioni di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata;
- alla disciplina della possibilità di richiedere i contributi per la ricostruzione privata anche per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023;

VISTO

in particolare l'articolo 3, comma 1, della citata ordinanza n. 11/2023, e, in particolare:

- la lettera aa), nel cui ambito è stato disposto che alle imprese agricole che hanno eseguito gli interventi in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro, il contributo verrà concesso nella misura e nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro-quadro, come definiti con successivo atto del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;
- la lettera w), che stabilisce che possano essere ammessi a contributo anche gli interventi su aree/fondi privati esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora gli stessi consistano, ad esempio, in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano funzionali ad aumentarne le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio, comfort e sostenibilità o a evitarne la delocalizzazione, prevedendo, altresì, che tra questi interventi siano da considerare anche quelli relativi al ripristino dei terreni agricoli, realizzati anche in economia;

RAVVISATA la necessità di aggiornare, semplificare ed allineare le disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 20/2024 allo scopo, tra l'altro:

- di ricomporre l'ambito di applicazione dell'ordinanza facendo riferimento a tutti gli interventi che possono essere effettuati in economia e per i quali è possibile individuare dei costi parametrici e integrando, altresì, i soggetti che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi, sul territorio della sola

regione Emilia-Romagna, nei mesi di settembre e ottobre 2024, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023;

- di uniformare le denominazioni utilizzate e, ovunque possibile, allinearle a quelle ordinariamente in uso;
- di fornire indicazioni univoche ai fini dell'individuazione delle modalità di calcolo delle superfici alle quali applicare i diversi costi parametrici individuati;
- di precisare che per l'esecuzione di determinati interventi in economia, le imprese interessate devono essere munite degli eventuali titoli abilitativi necessari;
- di prevedere le necessarie informazioni integrative che dovranno essere attestate nelle perizie dei tecnici, al fine di allinearle ai diversi tipi di interventi e contributi;
- di chiarire le modalità di ricorso, ai fini della richiesta e della determinazione dei contributi spettanti, ai prezzari regionali, stabilendo che, ove necessario, oltre al prezzario della regione ove ha sede l'impresa agricola danneggiata, si possa ricorrere anche ai prezzari delle altre regioni interessate dagli eventi alluvionali, nonché a quelli delle regioni Veneto, Lombardia e Piemonte, prevedendo la preventiva individuazione delle voci di costo da considerare;
- di prevedere, come già disposto in sede di aggiornamento e semplificazione delle procedure per la richiesta e concessione dei contributi per gli immobili residenziali danneggiati ai sensi dell'ordinanza n. 54/2025, appositi meccanismi per assicurare l'allineamento delle pratiche di contributo in corso di istruttoria o già definite, allo scopo di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari;
- di aggiornare e rideterminare i costi parametrici tenendo in considerazione i nuovi prezzari regionali, le mutate condizioni economiche e il tempo trascorso, sia in relazione ai terreni liberi, sia a quelli occupati con colture permanenti;
- di integrare la previsione relativa all'eventuale delocalizzazione degli impianti di colture permanenti, vincolandola in base a specifici requisiti;
- di prevedere procedure specifiche per la determinazione dei contributi spettanti per la rimozione di sedimenti e materiale detritico, articolandole in relazione alle quantità e tipologie di accumuli;
- di integrare la disciplina previgente specificando come procedere in caso di interventi da effettuare ai sensi della richiamata lettera w) dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 11/2023;
- di semplificare, aggiornare ed allineare le modalità di rendicontazione, graduando i relativi oneri informativi e di documentazione rispetto alle tipologie dei contributi;
- di apportare le necessarie modifiche ai modelli allegati alle precedenti ordinanze con riferimento alle tipologie di interventi in ambito agricolo di cui alla presente ordinanza;

VISTA

la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con protocollo n. 0259791 in data 19 maggio 2023, recante "Indicazioni sui decreti ministeriali 29 settembre 2022, protocollo n. 480156 e n. 480166 – Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli e delle patate" e relativo allegato I;

VISTO

il documento della Rete Rurale Nazionale (RRN), elaborato dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), recante "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di sviluppo rurale", aggiornamento settembre 2023;

VISTO il documento della Rete Rurale Nazionale (RRN), elaborato dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), recante "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 – Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027", aggiornamento giugno 2024;

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

DATO ATTO delle modalità speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facoltà derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate, nonché delle previsioni contenute nei citati articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 65 del 2025, finalizzate all'aggiornamento e all'ulteriore semplificazione di tali modalità;

DATO ATTO che allo scopo di svolgere un'istruttoria tecnica propedeutica all'adozione delle ulteriori misure di cui trattasi, adeguata e condivisa, in coerenza con il nuovo assetto della governance degli interventi di ricostruzione di cui al citato art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati costituiti appositi tavoli tecnici tematici coordinati dai dirigenti competenti per materia e dagli esperti della struttura commissariale, composti, oltre che da qualificato personale della struttura medesima e degli enti allo scopo convenzionati, anche dei referenti appositamente designati dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di Sub-commissari alla ricostruzione, uno dei quali, in particolare, dedicato alla revisione delle misure per la ricostruzione privata, che si è riunito per l'esame, in particolare, delle modifiche da apportare all'ordinanza commissariale n. 20/2024, da ultimo in data 1° dicembre 2025;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 20/2024, e successive modifiche e integrazioni, anche in attuazione delle novità introdotte con il citato decreto-legge n. 65 del 2025, sulla base degli approfondimenti sviluppati in seno al citato tavolo tecnico tematico per la ricostruzione privata e del confronto sviluppato con le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole, nei termini suindicati;

CONSIDERATO che le interlocuzioni finalizzate all'aggiornamento e alla revisione dell'ordinanza n. 11/2023 sono in corso e ritenuto, nelle more di tale attività, di provvedere comunque all'adozione delle richiamate misure specifiche relative alle imprese agricole, allo scopo di velocizzare le verifiche istruttorie sulle istanze già presentate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario Straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

DATO ATTO che le modifiche da apportare all'ordinanza commissariale n. 20/2024 oggetto della presente ordinanza sono state illustrate alla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater* del citato decreto-legge n. 61 del 2023 nella seduta del

ACQUISITA l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota prot. 009149.E del 22 dicembre 2025;

ACQUISITA l'intesa della regione Toscana con nota prot. 009209.E del 23 dicembre 2025;

ACQUISITA l'intesa della regione Marche con nota prot. 009176.E del 23 dicembre 2025;

DISPONE

Articolo 1

(Misure di ricostruzione privata relative alle imprese agricole. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 20 del 15 gennaio 2024 e successive modifiche e integrazioni e integrazioni alle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 20/2024 relative alle imprese agricole)

1. Nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono contenute le misure di ricostruzione privata relative alle imprese agricole che modificano l'ordinanza commissariale n. 20 del 2024, richiamata in premessa, e successive modifiche e integrazioni, apportando integrazioni alle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 20/2024 relative alle imprese agricole.
2. Nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, allo scopo di agevolare la lettura e attuazione delle procedure per la ricostruzione privata relative alle imprese agricole, è contenuto il testo coordinato del dispositivo dell'ordinanza n. 20 del 2024 – aggiornamento dicembre 2025, comprensivo delle modifiche approvate ai sensi del comma 1.

Articolo 2

(Copertura finanziaria)

1. Alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata destinati alle imprese agricole di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023 richiamato in premessa, nonché delle risorse autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026*", nell'ambito della disciplina della procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta.

Articolo 3

(Efficacia)

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale della struttura commissariale.
2. La presente ordinanza è pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013,

n. 33 (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Autorità nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Fabrizio CURCIO